

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**TOWERS WATSON ITALIA S.R.L.**

**WillisTowersWatson** 

*ai sensi dell'art. 6, comma 3  
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

## INDICE

### PARTE GENERALE

1. Definizioni
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
  - 2.1. Adozione del Modello Organizzativo Towers Watson Italia
3. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO
  - 3.1. Sintesi dell'assetto organizzativo di Towers Watson Italia
  - 3.2. Organigramma aziendale
4. LE MAPPATURE DELLE AREE DI RISCHIO
  - 4.1. Premessa
  - 4.2. Aree di attività sensibili della Società, funzioni coinvolte e protocolli di condotta
  - 4.3. Controlli interni
5. IL CODICE ETICO
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
  - 6.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza
  - 6.2. Nomina, sostituzione e revoca e dimissioni dell'Organismo di Vigilanza
  - 6.3. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza
  - 6.4. Flussi informativi
7. IL SISTEMA SANZIONATORIO
  - 7.1. Principi generali
  - 7.2. Soggetti destinatari
  - 7.3. Le condotte
  - 7.4. Sanzioni nei confronti dei dipendenti
  - 7.5. Sanzioni nei confronti del personale dirigente
  - 7.6. Sanzioni nei confronti di altri destinatari (Consulenti e Fornitori)
  - 7.7. Ulteriori misure
8. MISURE PREVENTIVE
  - 8.1. Il sistema delle Deleghe e delle Procure per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001
9. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

## **PARTE SPECIALE**

### **A. REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

#### **ALLEGATI**

1. Codice Etico Towers Watson Italia
2. WTW Codice Deontologico
3. Procedura ciclo attivo
4. Procedura ciclo passivo
5. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
6. Politica sulla Sicurezza delle Informazioni
7. Anti-Bribery & Corruption Policy
8. Policy in tema di Conflitto d'Interessi
9. Policy Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
10. Linee guida per il Rispetto delle Normative in tema di Concorrenza e Antitrust
11. Policy di Prevenzione dell'Insider Trading
12. Procedure per Regali, Intrattenimenti ed Ospitalità
13. Policy Rapporti Contrattuali con i Clienti
14. Anticorruzione e Anticoncussione – Procedure di Autorizzazione per Terze Parti  
14A. TPAP Procedura di Approvazione delle Terze Parti
15. Linee guida in Materia di Copyright
16. Policy sulle Molestie sui Luoghi di Lavoro
17. Gestione delle Spese di Viaggio e Trasferte
18. Procedure Assunzione a tempo indeterminato o determinato di un Impiegato, Quadro o Dirigente
19. Policy sulle sanzioni del controllo delle esportazioni
20. Informativa globale sulla tutela delle informazioni personali dei dipendenti

## **PARTE GENERALE**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Decreto</b>	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti
<b>Modello</b>	il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Towers Watson Italia S.r.l.
<b>Società</b>	Towers Watson Italia S.r.l. (di seguito, anche, "Towers Watson Italia" o "Società")
<b>Aree Sensibili</b>	le aree di attività aziendali ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati o degli illeciti previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni
<b>Attività Sensibili</b>	le attività aziendali identificate nelle Aree Sensibili che sono maggiormente a rischio per la commissione di uno dei reati presupposto previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni
<b>Dipendenti</b>	tutti i Dipendenti di Towers Watson Italia
<b>Collaboratori Esterni</b>	tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di Towers Watson Italia sulla base di un contratto di lavoro autonomo o, comunque, non sulla base di un rapporto di lavoro subordinato
<b>Cliente</b>	ciascuna persona fisica o giuridica che instaura un rapporto giuridico con Towers Watson Italia finalizzato ad ottenere la prestazione di un servizio offerto dalla Società
<b>Reati</b>	i reati la cui commissione è contemplata nel D. Lgs. n. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti ovvero i reati per i quali, pur non essendo richiamati dal Decreto, si fa espresso riferimento alla responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, "D. Lgs 231/01" o "Decreto") recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti: nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; nella Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, quindi, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi ("soggetti apicali"), nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ("soggetti sottoposti").

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (da un minimo di 25.000 Euro circa fino ad un massimo di 1,5 milioni di Euro circa) ed interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero (art. 4 del Decreto) dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto, dai quali esclusivamente può derivare la responsabilità dell'Ente, sono tassativamente elencati nel Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i delitti contro la personalità individuale (25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25-octies); reati transnazionali, traffico di migranti (art. 10 L. 146/06); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); reati ambientali (art. 25-undecies); impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 25-duodecies).

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, in caso di reato commesso da soggetto apicale, l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "il Modello" o "MOG") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) di aver affidato ad un organismo interno (c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale l'onere di provare la propria estraneità ai fatti contestati grava in capo all'Ente.

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente è responsabile se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

Qualora però l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2), prima della commissione del reato, la responsabilità amministrativa dell'Ente sarà esclusa ritenendosi provato l'assolvimento degli obblighi di direzione e vigilanza.

La mera adozione del Modello tuttavia non è sufficiente a garantire all'Ente l'esonero dalla responsabilità ma è anche necessario che lo stesso sia efficacemente attuato mediante:

- a) la nomina di un Organismo di Vigilanza che verifichi l'adeguatezza e l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- b) una verifica periodica dello stesso a cura del predetto Organismo che comporti anche modifiche al documento qualora vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- c) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2.1 Adozione del Modello Organizzativo Towers Watson Italia**

Alla luce di quanto sopra descritto ed in osservanza alle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2010, ha adottato inizialmente il Modello Organizzativo. Il presente documento rappresenta il Modello rivisto, aggiornato ed integrato, ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2017.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha competenze esclusive per l'adozione del MOG e l'eventuale opportuna o necessaria sua modifica.

Il presente Modello si ispira alle Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002 aggiornate al marzo 2014, come successivamente modificato e integrato.

Il Modello è stato predisposto alla luce della struttura, dimensione e organizzazione della Società, nonché in considerazione dell'attività svolta dalla medesima. La Società, dopo aver proceduto ad

un'analisi del proprio contesto aziendale, ha svolto un'analisi delle aree di attività che presentano potenziali profili di rischio.

Al fine di procedere con l'individuazione delle aree a rischio, ed alla conseguente individuazione di specifici protocolli, la Società ha proceduto altresì:

- (i) ad individuare le attività sensibili e, quindi, le aree in cui è possibile che vengano commessi i reati;
- (ii) ad identificare le procedure di controllo già in essere;
- (iii) ad identificare principi e regole di prevenzione.

Sono state inoltre poste in essere specifiche valutazioni con riferimento alla potenziale commissione di reati in materie quali salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies*, Decreto).

La Società, mediante adozione del presente Modello, intende conformarsi ai principi alla base del Decreto, rendendo così più efficace il sistema di controllo interno e di *governance* già esistenti, adempiendo in tal modo alle previsioni di legge.



### 3. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO

#### 3.1 Sintesi dell'assetto organizzativo di Towers Watson Italia S.r.l.

Towers Watson Italia è una società a responsabilità limitata di diritto italiano con socio unico, parte del Gruppo Willis Towers Watons, è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Watson Wyatt European Region Ltd, società con sede in Reigate, Surrey, Rh29pq (EE) Watson House, London Road, Gran Bretagna.

L'attività della Towers Watson Italia è quella di consulenza nel campo delle risorse umane e delle prestazioni pensionistiche e tutti i servizi correlati, offrendo soluzioni su programmi di *employee benefits* e programmi di *Talent and Reward*, oltre a servizi nell'area *Risk e Capital Management e Investment*. La Società svolge altresì l'attività di intermediazione assicurativa ai sensi della normativa vigente, nonché di ogni altra attività a quest'ultima strumentale o connessa.

Alla data del presente documento l'organico della Società è costituito da 76 lavoratori dipendenti. La Società si avvale altresì di collaboratori esterni. L'assetto organizzativo prevede che la gestione aziendale sia affidata al Consiglio di Amministrazione (composto da un Presidente, due Amministratori Delegati e un Amministratore), mentre la funzione di vigilanza è attribuita al Collegio Sindacale, il controllo contabile è demandato alla Società di Revisione.

Sono da considerarsi parte integrante del presente modello i seguenti documenti interni:

- lo Statuto della Società;
- Organigramma delle funzioni aziendali;
- tutte le Procedure e le Policy citate nel documento (è da considerarsi parte del Modello, la versione più aggiornata di ciascun documento)

### 3.2 Organigramma Aziendale



I **Destinatari** del presente Modello sono:

- gli Amministratori di Towers Watson Italia;
- i Dipendenti della Società;
- tutti coloro che, a vario titolo, operano in nome e per conto di Towers Watson o sono comunque legati alla Società da un rapporto stabile o temporaneo (Consulenti, Agenti, Fornitori).

## 4. LA MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

### 4.1 Premessa

La mappatura delle attività a rischio di reato richiede una previa analisi e comprensione del contesto e dell'attività aziendale volta ad evidenziare in quali aree/funzioni e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il processo di mappatura ha l'obiettivo di rendere consapevoli soci, amministratori e dipendenti, ciascuno secondo il proprio livello di conoscenza e responsabilità, circa le funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono verificarsi comportamenti a rischio.

In proposito, al fine di raggiungere tale obiettivo, è stata effettuata una serie di interviste al personale della Società allo scopo di individuare - in relazione all'attività attualmente svolta dalla stessa - quale sia:

- la tipologia di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 che potrebbero astrattamente essere commessi all'interno della Società;
- le funzioni che potrebbero esserne astrattamente coinvolte.

A tal fine la Società ha svolto un processo di autovalutazione, che si è incentrato, in particolare:

- a) sull'esame della tracciabilità delle operazioni finanziarie e sui presidi già posti in essere dalla Società per prevenire pagamenti indebiti. Particolare attenzione è stata dedicata all'esame del sistema di deleghe e ai sistemi informatici adottati a tal fine;
- b) sul ciclo attivo (di cui all'Allegato 3), che individua nel "*Professional Excellence Model*" un procedimento atto a valutare i requisiti di ciascun potenziale cliente al fine di accettare, pianificare e realizzare un determinato progetto nonché di conservarne la relativa documentazione, avendo altresì particolare riguardo alle procedure seguite in relazione ai contratti con pubbliche amministrazioni;
- c) sul ciclo passivo (di cui all'Allegato 4), con particolare attenzione alle procedure seguite in relazione all'acquisto di beni e servizi, all'approvazione richiesta per porre in essere tali operazioni – differenziata per valore dell'operazione – e all'emissione delle relative fatture;
- d) sull'esposizione a reati specifici e ai presidi attualmente operativi.

#### 4.2 Aree di attività sensibili della Società, funzioni coinvolte e protocolli di condotta

Si riporta di seguito una sintesi delle principali aree di attività sensibili della Società con l'indicazione dei reati associabili, delle funzioni coinvolte e dei protocolli di condotta volti alla mitigazione dei reati rilevanti. Si precisa peraltro che la seguente tabella riporta solo l'indicazione dei vertici di ogni funzione astrattamente coinvolta, mentre ciascuna fattispecie delittuosa potrebbe essere posta in essere anche (ed in taluni casi particolarmente) da soggetti/funzioni operanti in posizione subordinata rispetto ai primi, e ciò sia a titolo diretto che a titolo di concorso.

ATTIVITÀ SENSIBILE	REATO (Anche in ipotesi di concorso eventuale di persone)	FUNZIONE COINVOLTA	PROTOCOLLI DI CONDOTTA
Negoziazione, stipulazione e rinnovo di contratti con soggetti privati	Art. 2635 c.c. – <i>Corruzione tra privati</i> Art. 2637 c.c. – <i>Aggiotaggio</i> Art. 513 c.p. – <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i> Art. 513-bis – <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i> Art. 416 e 416-bis c.p. – <i>Associazione a delinquere e tipo mafioso</i>	- CdA - CEO - Procuratori - CFO - Heads of Business Unit	3 Procedura ciclo attivo 4 Procedura ciclo passivo 7 WTW AB & C Policy 8 Policy in tema di Conflitto d'interesse 10 Linee guida per il Rispetto delle Normative in tema di Concorrenza e Antitrust 11 Policy di prevenzione dell'Insider Trading

			<p>12 Procedure per Regali, Intrattenimenti e Ospitalità</p> <p>13 Policy Rapporti Contrattuali con Clienti</p> <p>14 Anticorruzione e Anticoncussione – Procedure di Autorizzazione Terze Parti</p> <p>14A TPAP</p>
<p>Negoziazione, stipulazione e rinnovo di contratti con enti pubblici</p> <p>Attività promozionale, gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inviti a convegni o seminari</p>	<p>Art. 316-bis c.p. – <i>Malversazione a danno dello Stato</i></p> <p>Art. 316-ter c.p. – <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i></p> <p>[Art. 317 c.p. – <i>Concussione</i>]</p> <p>[Art. 318 c.p. – <i>Corruzione per un atto d’ufficio</i>]</p> <p>[Art. 319 c.p. – <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i>]</p> <p>Art. 319-quater c.p. – <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i></p> <p>Art. 322 c.p. – <i>Istigazione alla corruzione</i></p> <p>Art. 322-bis – <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri</i></p> <p>Art. 640, comma 2, n. 1) c.p. – <i>Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</i></p> <p>Art. 640-bis c.p. – <i>Truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CFO</p> <p>- CdA</p> <p>- Heads delle <i>business units</i></p> <p>- Procuratori</p>	<p>3 Procedura ciclo attivo</p> <p>4 Procedura ciclo passivo</p> <p>7 WTW AB &amp; C Policy</p> <p>8 Policy in tema di Conflitto d’interesse</p> <p>10 Linee guida per il Rispetto delle Normative in tema di Concorrenza e Antitrust</p> <p>11 Policy di prevenzione dell’Insider Trading</p> <p>12 Procedure per Regali, Intrattenimenti e Ospitalità</p> <p>13 Policy Rapporti Contrattuali con Clienti</p> <p>14 Anticorruzione e Anticoncussione – Procedure di Autorizzazione Terze Parti</p> <p>14A TPAP</p> <p>17 Gestione delle Spese di Viaggio e Trasferte</p>

	<p>Art. 640-ter – <i>Frode informatica ai danni dello Stato</i></p> <p>Art. 416 e 416-bis c.p. – <i>Associazione a delinquere e tipo mafioso</i></p>		
<p>Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali</p>	<p>Art. 2621 c.c. – <i>False comunicazioni sociali</i></p> <p>Art. 2622 c.c. – <i>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</i></p> <p>Art. 2623 c.c. – <i>Falso in prospetto</i></p> <p>Art. 2632 c.c. – <i>Formazione fittizia del capitale</i></p> <p>Art. 2638 c.c. – <i>Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CFO</p> <p>- CdA</p>	<p>7 WTW AB &amp; C Policy</p>
<p>Rapporti con i revisori</p>	<p>Art. 2624 c.c. – <i>Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione</i></p> <p>Art. 2625 c.c. – <i>Impedito controllo</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CFO</p> <p>- CdA</p>	<p>6 Politica sulla Sicurezza delle Informazioni</p>
<p>Operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale</p>	<p>Art. 2626 c.c. – <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i></p> <p>Art. 2627 c.c. – <i>Illegale ripartizione dei utili e delle riserve</i></p> <p>Art. 2628 c.c. – <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i></p> <p>Art. 2629 c.c. – <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i></p> <p>Art. 2629-bis c.c. – <i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</i></p> <p>Art. 2632 c.c. – <i>Formazione fittizia del capitale</i></p> <p>Art. 2635 c.c. – <i>Corruzione tra</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CFO</p> <p>- CdA</p>	<p>3 Procedura ciclo attivo</p> <p>4 Procedura ciclo passivo</p> <p>7 WTW AB &amp; C Policy</p> <p>8 Policy in tema di Conflitto d’interesse</p> <p>10 Linee guida per il Rispetto delle Normative in tema di Concorrenza e Antitrust</p> <p>11 Policy di prevenzione dell’Insider Trading</p>

	<p><i>privati</i></p> <p>Art. 2636 c.c. – <i>Illecita influenza sull’assemblea</i></p> <p>Art. 2637 c.c. – <i>Aggiotaggio</i></p>		<p>12 Procedure per Regali, Intrattenimenti e Ospitalità</p> <p>13 Policy Rapporti Contrattuali con Clienti</p> <p>14 Anticorruzione e Anticoncussione – Procedure di Autorizzazione Terze Parti</p> <p>14A TPAP</p> <p>17 Gestione delle Spese di Viaggio e Trasferte</p>
<p>Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro</p>	<p>Art. 589 c.p. – <i>Omicidio colposo</i></p> <p>Art. 590 c.p. – <i>Lesioni personali colpose</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CdA</p> <p>- Office Service</p>	<p>5 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)</p> <p>16 Policy sulle Molestie sui Luoghi di lavoro</p>
<p>Violazione delle norme giuslavoristiche</p>	<p>Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CdA</p> <p>- HR</p>	<p>18 Procedure di Assunzione a tempo indeterminate o determinate di un Impiegato, Quadro o Dirigente</p>
<p>Violazione del diritto d’autore</p>	<p>Art. 171, L. 633/1941, comma 1, lett. a) bis) – <i>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa</i></p> <p>Art. 171, L. 633/1941, comma 3) – <i>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CFO</p> <p>- CdA</p> <p>- Marketing</p>	<p>6 Politica sulla Sicurezza delle Informazioni</p> <p>15 Linee Guida in Materia di Copyright</p>

	Art. 171-bis L. 633/1941, comma 2 – <i>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati</i>		
Utilizzo, ricezione o occultamento di denaro o altre utilità di provenienza illecita	Art. 648, 648-bis e 648-ter c.p. – <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	- CEO - CFO - CdA - Procuratori	3 Procedura ciclo attivo 4 Procedura ciclo passivo 9 Policy Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 13 Policy Rapporti Contrattuali con i Clienti
Utilizzazione dei sistemi informatici interni ed esterni	Art. 615-ter c.p. – <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i> Art. 615-quater c.p. – <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i> Art. 615-quinquies c.p. – <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i> Art. 617-quater – <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i> Art. 617-quinquies – <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni</i>	- CEO - CFO - Heads delle business units - Office Service	6 Politica sulla sicurezza delle informazioni

	<p><i>informatiche o telematiche</i></p> <p>Artt. 635-bis, ter, quater, quinquies – <i>Danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi informatici in generale e di pubblica utilità</i></p> <p>Art. 640-ter, 3 comma, c.p. – <i>Frode informatica</i></p> <p>Parte III, Titolo III, Capo II, D. Lgs. 196/2003 - <i>Trattamento illecito dei dati, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali e inosservanza dei provvedimenti del medesimo</i></p>		
Delitti contro l'industria e il commercio	<p>Art. 513 c.p. – <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i></p> <p>Art. 513-bis – <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CdA</p>	10 Linee guida per il Rispetto delle Normative in tema di concorrenza e Antitrust
Reati transnazionali	<p>Art. 10, L. 146/2006 – <i>Responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali</i></p>	Dipendentemente dalla fattispecie criminosa posta in essere si faccia riferimento al reato presupposto come elencato al paragrafo precedente e come di conseguenza riportato nella presente tabella.	
Rapporti con l'autorità giudiziaria (procedimenti civili, penali o amministrativi)	<p>Art. 319-ter – <i>Corruzione in atti giudiziari</i></p> <p>Art. 491-bis – <i>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria</i></p> <p>Art. 377-bis c.c – <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>Art. 378 c.p. - <i>Favoreggiamento personale</i></p>	<p>- CEO</p> <p>- CFO</p> <p>- CdA</p> <p>- Procuratori</p>	<p>3 Procedura ciclo attivo</p> <p>4 Procedura ciclo passivo</p> <p>7 WTW AB &amp; C Policy</p> <p>8 Policy in tema di Conflitto d'interesse</p> <p>12 Procedure per Regali, Intrattenimenti e Ospitalità</p> <p>13 Policy Rapporti Contrattuali con Clienti</p> <p>14 Anticorruzione e Anticoncussione –</p>



			Procedure di Autorizzazione Terze Parti 14A TPAP 17 Gestione delle Spese di Viaggio e Trasferte
--	--	--	---

### 4.3 Le procedure di gestione e controllo

Sono quindi parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente Modello e ne formano, contestualmente, la Parte Speciale, atta a definire principi di comportamento e regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati-presupposto rilevanti così come individuati nel precedente paragrafo 5.3:

1. Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con, alcuni, reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nel dettaglio:
  - procedura ciclo attivo (Allegato 3);
  - procedura ciclo passivo (Allegato 4);
2. Documento di Valutazione Rischi (DVR) (Allegato 5);
3. WTW Politica sulla Sicurezza delle Informazioni (Allegato 6);
4. WTW Anti-Bribery & Corruption Policy (Allegato 7);
5. Policy in tema di conflitti di interesse (Allegato 8);
6. WTW Policy Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (Allegato 9);
7. Linee guida per il Rispetto delle Normative in tema di Concorrenza e Antitrust (Allegato 10);
8. Policy di Prevenzione dell'Insider Trading (Allegato 11);
9. Procedure per Regali, Intrattenimenti ed Ospitalità (Allegato 12);
10. Policy rapporti Contrattuali con i Clienti (Allegato 13);
11. Anticorruzione e Anticoncussione – Procedure di Autorizzazione per le Terze Parti (Allegato 14 e Allegato 14A);
12. Linee guida in materia di Copyright (Allegato 15);
13. Policy sulle Molestie sui Luoghi di Lavoro (Allegato 16);
14. Gestione delle Spese di Viaggio e Trasferte (Allegato 17);
15. Procedure Assunzione a tempo indeterminato e determinato di un Impiegato, Quadro o Dirigente (Allegato 18);
16. WTW Policy sulle Sanzioni e sul Controllo delle Esportazioni (Allegato 19);
17. WTW Informativa Globale sulla tutela delle informazioni personali dei dipendenti (Allegato 20);

## 5. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento della Società che esprime i valori e i principi fondamentali cui devono ispirarsi i comportamenti aziendali.

Le previsioni contenute nel Codice Etico impongono ai vari soggetti destinatari comportamenti improntati ad onestà, trasparenza e correttezza nell'operare quotidiano e, più in generale, definiscono i criteri di comportamento nei confronti dei cosiddetti "stakeholders".

La Società ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017, il Codice Etico di cui all'Allegato 1, che fissa principi di comportamento e indica valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Tali documenti hanno portata generale e costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Modello.

Il Codice Etico fa riferimento al Code of Conduct di Gruppo e alle Policy di Gruppo che i dipendenti sono tenuti a conoscere e che alleghiamo al modello.

## **6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, l'Ente non risponde delle sanzioni previste se, tra l'altro, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Il Decreto non contiene indicazioni specifiche e cogenti sulla composizione dell'Organo di controllo.

Towers Watson Italia, in considerazione delle dimensioni della struttura, ha optato per una composizione collegiale caratterizzata dalla presenza di due componenti, di cui uno interno e uno esterno. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, si è dotato di un Segretario adibito allo svolgimento delle attività di supporto all'Organismo.

L'O.d.V. è indipendente e autonomo rispetto agli altri Organi Sociali. Non ha compiti operativi e riporta direttamente agli Amministratori.

Al momento della nomina, il Consiglio d'Amministrazione stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Dirigente, durante la formazione del budget aziendale, approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, audit, ecc.).

Il budget non può essere modificato dagli Amministratori prima della delibera di rinnovo dello stesso.

L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi, ove necessario, di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

Il funzionamento dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento che sarà approvato dall'Organismo nel corso della prima riunione.

Il Regolamento costituisce parte integrante del presente Modello.

La carica ha durata triennale.

### **6.2 Nomina sostituzione, revoca e dimissioni dell'Organismo di Vigilanza**

Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. vengono deliberate dagli Amministratori.

In particolare, la nomina quale O.d.V. in ossequio a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

- autonomia e indipendenza, in quanto:
  - le attività di controllo poste in essere dall'O.d.V. non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza da parte dei soggetti interni di Towers Watson Italia;
  - riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci;
  - allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività esecutive al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
  - è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;

- le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza vengono definite ed adottate dallo stesso Organismo;
- professionalità, potendo fare affidamento su un bagaglio di competenza sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle Funzioni Aziendali e delle Risorse Interne, nonché di Consulenti Esterni;
- continuità d'azione, in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e componenti del Collegio Sindacale.

Sono inoltre cause di ineleggibilità l'aver subito una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale nonché una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Sono considerate cause di decadenza il sopravvenire di una causa di ineleggibilità; una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni; l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento); una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico della Società o l'avvio di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto.

L'O.d.V. può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni e, in ogni caso, cessa dalla carica dopo un mese dalla comunicazione delle stesse al Consiglio d'Amministrazione.

### **6.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V.**

All'O.d.V. è affidato il compito di:

1. verificare l'adeguatezza sul Modello, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
2. verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
3. curare l'aggiornamento costante del Modello, formulando proposte in tal senso agli Amministratori al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia e comunque nei casi di: i) significative modificazioni dell'assetto interno di Towers Watson Italia e/o delle modalità di svolgimento delle attività; ii) rilevanti modifiche normative; iii) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
4. effettuare verifiche sull'attività di Towers Watson Italia ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
5. raccogliere ed archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello nonché delle circostanze in grado di agevolare la commissione di reati o relative a reati già commessi;

6. riferire periodicamente agli Amministratori in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
7. segnalare tempestivamente le eventuali violazioni del Modello;
8. assicurare i flussi informativi verso gli Amministratori;
9. promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello e l'attività di formazione;
10. disciplinare il proprio funzionamento con un Regolamento che preveda il calendario dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi;
11. condividere il budget annuale con l'Organo Dirigente;
12. conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio descritte nelle Parti Speciali del Modello;
13. coordinarsi con i Responsabili della sicurezza affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro;
14. verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni;
15. attività di follow up, ossia di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
16. promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari (anche mediante l'intervento di Consulenti Esterni).

Per lo svolgimento dei propri compiti, sono riconosciuti all'O.d.V. tutti i poteri necessari ad assicurare una precisa ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'O.d.V., pertanto, a mero scopo esemplificativo, ha la facoltà di:

- o effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute necessarie per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- o libero accesso presso tutte le funzioni, le unità organizzative, gli archivi senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione al fine di ottenere ogni informazione ritenuta doverosa;
- o disporre, ove ritenuto opportuno, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni;
- o avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti Esterni;
- o disporre, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, delle risorse finanziarie stanziata.

#### **6.4 Flussi informativi**

L'O.d.V. riferisce della propria attività su base continuativa, direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

Inoltre, l'O.d.V. prepara un rapporto annuale scritto per gli Amministratori avente ad oggetto: i) l'attività svolta; ii) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Towers Watson Italia, sia in termini di efficacia del Modello.

L'O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 5, di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni e di segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello.

A tal proposito è stata istituita l'apposita casella di posta elettronica

**TW.Controlling.Body.OdV.231@willistowerswatson.com.**

L'O.d.V. assicura la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

In ogni caso, l'O.d.V. deve essere informato su eventuali elementi di criticità emersi nell'applicazione del presente Modello.

Devono, infine, essere trasmesse obbligatoriamente e senza ritardo all'O.d.V. le notizie:

A. che possono avere attinenza con le violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la Legge, la normativa interna o il Modello;
  - eventuali anomalie significative del budget emerse dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
  - eventuali richieste ed offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da/destinate a Pubblici Ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio;
  - omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai Dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
  - provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano la Società, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
  - eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, relative alla carenza o all'inadeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  - qualsiasi scostamento rilevante riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure aziendali o dai criteri predeterminati.
- B. relative all'attività della Società che possono assumere rilevanza per l'O.d.V. per l'espletamento dei propri compiti, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi e alle procedure aziendali vigenti;
  - il bilancio annuale corredato dalla relazione al bilancio e dalla nota integrativa;

- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro nei siti della Società;
- i prospetti riepilogativi delle gare d'appalto, di rilevanza pubblica o private, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa;
- le decisioni relative alla richiesta, all'ottenimento e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- eventuali deroghe, debitamente motivate, ai presidi adottati all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentanti. È quindi rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali occasioni attivarsi.

In ogni caso, l'O.d.V. può rivolgersi al Consiglio d'Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri tra gli Organi Sociali devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso la Società in un apposito archivio.

## **7. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **7.1 Principi generali**

Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, dei protocolli previsti dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

La Società ha pertanto adottato il presente sistema sanzionatorio in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01. Il sistema sanzionatorio opera nell'ambito delle normative vigenti e della contrattazione collettiva e non sostituisce gli altri regolamenti aziendali.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e il suo svolgimento è regolato dalle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato all'interno di Towers Watson Italia.

Del presente sistema sanzionatorio è garantita piena ed effettiva conoscenza a tutti i Destinatari del Modello, anche tramite affissione nella Intranet aziendale.

### **7.2 Soggetti Destinatari**

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello innanzitutto i componenti degli Organi Sociali (Amministratori).

Sono poi considerati Destinatari: -gli Amministratori; - i Dipendenti della Società, qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato con la Società; - i Consulenti; - i Collaboratori a qualsiasi titolo; - i Fornitori.

### **7.3 Le condotte**

Sono considerate violazioni del Modello tutti quei comportamenti (anche omissivi) che possono ledere, volontariamente o colposamente, l'efficacia del Modello stesso.

In particolare:

- 1) violazioni lievi delle disposizioni contenute nel Modello attraverso un comportamento non conforme ai principi previsti nelle "aree a rischio"; violazione di quanto previsto in materia di flussi informativi all'O.d.V.;
- 2) violazioni del Modello attraverso l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento reiteratamente non conforme, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violazione dell'obbligo di inviare segnalazioni all'O.d.V.;
- 3) adozione nelle aree a rischio di un comportamento contrario agli interessi di Towers Watson Italia e tale da esporla al pericolo della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- 4) adozione nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; o comunque inequivocabilmente diretto a tal fine; omessa segnalazione all'O.d.V. della commissione di uno reati previsti dal Decreto;
- 5) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone;
- 6) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione lieve per l'integrità fisica di una o più persone;
- 7) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione grave all'integrità fisica di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01;
- 8) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione gravissima all'integrità fisica o la morte di una o più persone ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs 231/01.

### **7.4 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

In conformità alla legislazione applicabile, la Società deve informare i propri Dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante le attività di informazione e formazione precedentemente descritte.

La violazione da parte del Dipendente delle disposizioni, dei principi e delle regole contenuti nel Modello - adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/01 - costituisce un illecito disciplinare punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste del CCNL applicato in Società, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Le suddette infrazioni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con le seguenti sanzioni:

- biasimo verbale/scritto per il Dipendente che incorra nelle violazioni di cui ai punti 1 e 5 del paragrafo 7.3;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione per il Dipendente che incorra in una delle violazioni previste dai punti 2 e 6 del paragrafo 7.3;



- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni per il Dipendente che incorra in una delle violazioni previste dai punti 3 e 7 del paragrafo 7.3;
- licenziamento disciplinare senza preavviso per il Dipendente che incorra in una delle violazioni previste di punti 4 e 8 del paragrafo 7.3.

Le sanzioni saranno comminate in considerazione della gravità delle infrazioni. In particolare, infatti, sarà opportuno tener conto dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo e pertanto la Società dovrà applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto Legislativo 231/01. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto in considerazione degli sviluppi della normativa in materia.

#### **7.5 Sanzioni nei confronti del Personale Dirigente**

In caso di violazione del Modello da parte di Dirigenti, Towers Watson Italia provvede ad irrogare le misure disciplinari idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i Dirigenti dovessero incorrere potranno comportare anche provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

#### **7.6 Sanzioni nei confronti di altri Destinatari (Consulenti e Fornitori)**

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Società e da parte degli altri Destinatari del Codice Etico e del Modello viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

Ogni violazione da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Società o da parte di altri Destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello, o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi i quali dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del Codice Etico e del Modello (a titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto da parte di Towers Watson Italia), ma anche attraverso opportune azioni giudiziali di tutela della Società.

#### **7.7 Ulteriori misure**

Resta salva la facoltà della Società di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla Legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni a seguito della violazione del D. Lgs. 231/2001 da parte dei Soggetti sopra indicati.

## 8. LE MISURE PREVENTIVE

L'Organo Dirigente deve adottare un sistema di controllo preventivo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità descritte nella fase di individuazione delle attività sensibili, siano ridotti al di sotto di un livello di rischio accettabile.

### 8.1 Il sistema delle Deleghe e delle Procure per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001

Al fine di rispettare i principi di cui al Modello e ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, la Società ha scelto di adottare, tra gli altri, un adeguato sistema delle deleghe e delle procure che la Società ha provveduto a formalizzare all'interno del documento denominato "Sinottico delle procure".

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità e trasparenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui Towers Watson Italia attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei Terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con Soggetti Terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma della Società: Inoltre, tali atti devono essere aggiornati in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i) i poteri del Delegato;
  - ii) il Soggetto (organo o individuo) a cui il Delegato fa capo in via gerarchica;
  - iii) eventualmente, gli altri Soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il Delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, se ritenuto opportuno, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri;
- un processo ad hoc deve disciplinare le modalità e le responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca, ecc.);
- le procure indicano gli eventuali altri Soggetti a cui, in tutto o in parte, sono conferiti, congiuntamente o disgiuntamente, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

## 9. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

L'ente virtuoso che si sia dotato di un Modello e che abbia nominato un Organismo di Vigilanza che sia idoneo, fatta eccezione per casi patologici, a vigilare sul Modello medesimo, si impegna altresì a diffondere e far conoscere il Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni gestorie, di amministrazione e di controllo (attuali e futuri).

La formazione/informazione al personale dipendente dovrebbe concretizzarsi in due diverse modalità, con finalità sostanzialmente diverse:

- divulgazione dei contenuti del D. Lgs. 231/01 ai soggetti che rivestano posizioni di particolare responsabilità e comunque ai soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività identificate come "sensibili" in fase di mappatura, allo scopo di responsabilizzare e rendere consapevoli i soggetti interessati circa la gravità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei comportamenti illeciti;
- diffusione a tutto il personale dipendente incluso il personale che collabori con la Società in modo continuato e coordinato (di volta in volta individuato) delle informazioni relative ai componenti che caratterizzano il MOG adottato dalla Società (Codice Etico, ODV, flussi informativi verso l'ODV, sistema disciplinare, protocolli specifici).

Fermo restando l'obbligo legale (ex art. 7 della legge n. 300 del 1970) di affiggere in luogo accessibile a tutti i dipendenti le disposizioni disciplinarmente rilevanti contenute nel Codice Etico e nel MOG, nonché ogni altra disposizione disciplinare comunque adottata dalla Società, quest'ultima – per il tramite dell'ODV che determina le modalità di comunicazione del MOG – può valutare l'opportunità di prevedere modalità alternative di comunicazione sia al personale dipendente, sia ai soggetti terzi che collaborano con la Società (*i.e.*, collaboratori, fornitori, professionisti, consulenti, ecc.) e che, nello svolgimento delle attività contrattuali, possono avere contatti con la pubblica amministrazione o commettere potenzialmente una condotta illecita sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/01.

La Società si impegna altresì ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del presente Modello, nonché di tutti i documenti ad esso allegati che ne formano parte integrante. La formazione viene strutturata in relazione alla qualifica ed al coinvolgimento dei soggetti cui è destinata.

**PARTE SPECIALE**

## **A. REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 che potrebbero astrattamente verificarsi in relazione all'attività svolta dalla Società possano essere limitati alle fattispecie di seguito elencate e descritte:

i) Reati contro la P.A. (Articoli 24 e 25, Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato punisce chi, avendo ottenuto dallo stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni da parte dello stato, da altri enti pubblici o dell'Unione Europea. Il reato ha natura residuale e si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere (falsi documenti) al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo stato o ad altro ente pubblico.

Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della pubblica amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà peraltro ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o un collaboratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. È altresì prevista una circostanza aggravante qualora il fatto posto in essere dal pubblico ufficiale abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'articolo 320 c.p. specifica che le pene previste per i reati di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche nel caso in cui venga corrotto un incaricato di un pubblico servizio.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Tale articolo specifica che le pene previste per i reati di cui agli articoli citati siano applicate anche nei confronti di chi dà o promette denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un Pubblico Servizio.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria, le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (i) a membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; oppure (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

#### ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis, Decreto)

- Delitti Informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti pubblici, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta non riguardi un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si attua quando abusivamente ci si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero ci si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c. p.)

Il reato si attua quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si attua quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c. p.)

Il reato si attua quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c. p.).

Il reato si attua quando un soggetto fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si attua quando si distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il reato è punito con sanzioni più gravi quando il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si attua quando si commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Il reato è punito con sanzioni più gravi quando il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater, 635-quinquies c.p.)

Il reato si attua quando - mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi - si distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacola gravemente il funzionamento. Il reato è punito con sanzioni più gravi quando il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Qualora tali dati o programmi informatici fossero utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque siano di pubblica utilità, il reato sarà punibile ai sensi dell'articolo 635-ter c.p

### iii) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura quando un gruppo di tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La pena è aumentata se il numero degli associati è più di dieci e in relazione alla fattispecie criminosa posta in essere dalla comunità di individui.

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato si configura quando si costituisce un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)



Tale fattispecie di reato intende perseguire chi, in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità, ottiene la promessa di voti attraverso le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis. La soglia della rilevanza penale è anticipata alla promessa: promessa di procacciamento dei voti da parte del mafioso e promessa della dazione di denaro o di "qualunque altra utilità" ha consentito di estendere l'applicabilità della norma a ipotesi che prima non potevano essere incluse.

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione commette il reato di cui all'art. 630 c.p..

- Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)

La fattispecie indica la durata delle indagini preliminari.

### **I c.d. Reati di Criminalità Organizzata Transnazionali introdotti dall'art. 10, Legge 146/2006**

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale fattispecie intende punire chiunque aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo.

- Associazioni finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Tale fattispecie intende punire l'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis.

#### v) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio art. 513, c.p.

Il reato si attua allorché si adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza art. 513-bis, c.p.

Il reato si attua nell'eventualità in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiono atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

vii Reati societari (Articolo 25-ter, Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Le due fattispecie di reato si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico ovvero con l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

L'articolo prevede una pena diminuita qualora la consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti sia di lieve entità in considerazione della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta.

Il secondo comma dell'articolo prevede che la stessa pena sia altresì applicata qualora i fatti, a prescindere dalla loro entità, riguardino società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentari, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato viene punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'ipotesi più comune prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. (disclosure degli interessi degli amministratori)

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato sussiste quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di attività sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato sussiste quando gli amministratori (ovvero i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori), a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri – compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, e l'offerta o la promessa non venga accettata.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si attua attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte: attraverso comunicazioni delle autorità di vigilanza di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria non corrispondenti al vero ovvero attraverso l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

vii) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Articolo 25-*quater*, Decreto)

viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*, Decreto)

ix) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinqüies*, Decreto)

x) Reati di abuso di mercato (Art. 25-*sexies*, Decreto)

xi) Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Articolo 25-*septies*, Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 589 c.p. prevede che "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a cinque anni".

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590 c.p. prevede che "chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 ad € 619; se è gravissima, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 ad € 1.239. Se tali fatti sono commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 ad € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".

In proposito, l'art. 583 c.p. specifica che:

- la lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

xii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si attua allorché, fuori dei casi di concorso nel reato, si acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato si ha quando, al di fuori dei casi di concorso nel reato, si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. Lo scopo di tali azioni deve essere quello di voler ostacolare la loro provenienza delittuosa.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

La fattispecie intende punire chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale reato si ha quando - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis di cui sopra - impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie. Il reato è più grave se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

#### xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941, comma 1, lett. a) bis))
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941, comma 3)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis L. 633/1941, comma 2)

#### xiv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies*, Decreto)

#### xv) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.)

Il reato si attua quando si induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

#### xvi) Reati ambientali (art. 25-*undecies*, Decreto)

Alla luce dell'attività svolta dalla Società non sono configurabili reati ambientali rilevanti.

#### xvii) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, Decreto)

Il D.Lgs. 109/2012 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), l'art. 25 duodecies che prevede la responsabilità dell'ente per il reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, del D. Lgs. 286/1998. Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, terzo comma, del codice penale, (ovvero l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

xviii) La Società, inoltre, essendo parte di un gruppo multinazionale, deve altresì prendere in considerazione la categoria dei reati c.d. transnazionali, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10, L. 146/2006 che si riporta integralmente di seguito:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), di cui al precedente punto viii);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato si configura allorquando chiunque aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, in relazione a un delitto commesso per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo;

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), di cui al precedente punto iii);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), di cui al precedente punto iii);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di cui al precedente punto vi);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), di cui al precedente punto vi).